



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Comando di Polizia Locale

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE ANIMALI PER INSTAURAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MINTURNO FINALIZZATA AD ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO FELINO – PROCEDURA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI AL D.LGS. NR. 117/2017.

Il Comune di Minturno intende dare avvio ad un programma di prevenzione del randagismo felino volto alla cattura e trasporto di gatti randagi che vivono in stato di libertà su aree pubbliche (alimentati da gattari) al Canile Sanitario per un tempestivo intervento di sterilizzazione prima della reimmissione sul territorio, come disposto dalla **Deliberazione della Giunta Comunale nr. 79 del 21.04.2021**.

Al fine della attivazione di questi interventi è necessario individuare un'Associazione di protezione animali che provveda alla stipula con il Comune di Minturno di una convenzione per la prevenzione del **randagismo felino**.

Il Comune di Minturno per le suddette attività provvederà alla **corresponsione di un contributo economico di € 5.000,00 annue**.

Le Associazioni interessate dovranno presentare un plico sigillato indirizzato a:

Comune di Minturno – Via Principe di Piemonte nr. 9 – 04026 MINTURNO (LT) - recante la dicitura: "NON APRIRE – Avviso pubblico STIPULA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE ANIMALI PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO FELINO".

➤ MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La partecipazione alla selezione per l'adesione alla Convenzione deve pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico, corredata della documentazione sottoelencata;

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione, predisposta su carta libera con firma autografa in calce del Legale Rappresentante dell'Associazione, allegando all'istanza copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:

- Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti all'art. 3;**
- Dichiarazione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il Legale rappresentante della società attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del DLgs. 50/2016 (Codice Appalti);**

A.P.

Via L. Cadorna, 9 - 04026 Minturno (LT)

Tel. +39 0771 660046

www.comune.minturno.lt.it

email: a.dinaro@comune.minturno.lt.it

pec: polizialocale.minturno@legalmail.it

Dichiarazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale l'Associazione attesti di accettare espressamente tutte le condizioni della convenzione e di averne preso visione;

Statuto dell'Associazione, debitamente sottoscritto, nel quale si dichiari chiaramente e dettagliatamente: - le attività, identiche, simili o attinenti a quelle oggetto della convenzione allegata al presente Avviso, svolte almeno negli ultimi tre anni indicate, la collocazione territoriale, (Punti 0-3);

-l'organizzazione di cui dispone l'associazione (in termini di risorse umane con formazione / specializzazione dei volontari impiegati ed attrezzature tecniche per cattura e trasporto), (Punti 0-3);

-programma delle attività di implementazione del progetto di prevenzione del randagismo felino, (Punti 0-4).

La scelta verrà effettuata mediante attribuzione di un punteggio di in decimi valutato con l'attribuzione dei sub punteggi sopramenzionati, che in caso di parità di punteggio finale delle Associazioni partecipanti alla convenzione si procederà alla scelta dell'operatore in base alla prossimità.

AVVERTENZA

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che sarà libera di avviare altre procedure o di non avviarne alcuna.

In ottemperanza con quanto stabilito dall'art. 69 del R.D. 23/05/1924, n. 827 il Comune si riserva la facoltà:

- di procedere all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta;
- di non procedere all'aggiudicazione per ragioni d'interesse pubblico.

CONTATTI

Per qualsiasi informazione o chiarimento si potrà contattare al Comando di Polizia Locale all'Istrutt. Dirett. Alessio Pimpinella, a cui potranno essere richieste informazioni al seguente recapito: **tel. 0771-660046**, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, o tramite **PEC: polzialocale.minturno@legalmail.it**.

Il Comandante della Polizia Locale

Dr. Antonio Di Nardo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO FELINO SUL TERRITORIO COMUNALE DI MINTURNO.

L'anno duemilaventuno , il giorno _____ del mese di _____ dell'anno presso la sede del Comune, via Principe di Piemonte n.1 , Minturno

TRA

L'Amministrazione comunale di Minturno (di seguito denominata Comune), Codice Fiscale , rappresentata dal dott. Antonio Di Nardo , nato a il , la quale agisce nell'interesse esclusivo del Comune medesimo nella sua qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione Randagismo , per effetto dell'art 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.00, n. 267, domiciliato per qualifica presso la Residenza Municipale;

E

L'Associazione di denominata -----, (di seguito sarà denominata Associazione), Codice Fiscale -----, con sede legale in -----, sede amministrativa in -----, iscritta al Registro delle Associazioni di volontariato della Regione Lazio ----- in data ----- n. ----- prot. ----- , rappresentata da ----- nato/a a ----- il ----- che agisce nella sua qualità di Presidente dell'Associazione stessa,

PREMESSO

- che la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale, per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Lazio con la Legge Regionale 21 ottobre 1997 nr 34 tutela gli animali d'affezione e persegue la prevenzione del randagismo ;
- che la legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e la LR Lazio 34/1997 affidano alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina; -
- che le attività di cui sopra possono, ai sensi della normativa sopra citata, essere affidate ad associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

a) La finalità della presente convenzione è l'osservanza dell'art. 2 LR 34 /1997 co. 1 lett dbis e la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione felina.

Art. 2 - Compiti dell'Associazione

- Controllo dei gatti non appartenenti a colonie feline presenti sul territorio comunale, in collaborazione con i cittadini residenti e non, che alimentano direttamente la colonia sul posto;
- Cattura dei gatti che vivono in stato di libertà nel territorio comunale, in collaborazione con i cittadini residenti e non, che siano essi soci o non dell'Associazione, i quali alimentano e accudiscono direttamente la colonia sul posto e trasporto al canile sanitario (o eventuale ambulatorio privato convenzionato con le medesime associazioni , previa autorizzazione del Servizio polizia locale ,in ipotesi di temporanea indisponibilità) ;
- Trasporto dei gatti dalla colonia di appartenenza fino al Canile sanitario (o eventuale ambulatorio privato convenzionato con l'associazione in ipotesi di temporanea indisponibilità'

del canile sanitario previa microchippatura e con impegno a praticare apicectomia ed iscrizione all'anagrafe informatizzata regionale) ;

d) Reinserimento dei gatti sterilizzati in colonia, dopo il periodo di degenza, in collaborazione con i cittadini residenti e non, che siano essi soci o non dell'Associazione, i quali alimentano e accudiscono direttamente la colonia sul posto;

e) Redazione del rendiconto annuale delle attività svolte, riportando il dettaglio dei gatti sterilizzati di ciascuna colonia censita;

f) Promozione di iniziative di sensibilizzazione e formazione sulle conoscenze ed il rispetto delle colonie feline rivolte a tutta la cittadinanza, con particolare riguardo al mondo delle scuole e alle giovani generazioni;

g) sensibilizzazione al controllo delle nascite , al divieto di abbandono di animali;

h) Raccolta delle segnalazioni per identificare le colonie feline dei gatti liberi che siano stanziate sul territorio comunale o porzione di territorio, urbane e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono o dal fatto che siano o meno accuditi dai cittadini.

l) promozione adozione di gatti ricoverati presso il canile /gattile comunale ;

Art. 3 – Colonie feline

L'attività delle associazioni potrà essere volta altresì a supportare interventi di cattura e trasporto al Canile sanitario ai fini sterilizzazione dei gatti non docili delle colonie censite nel Comune . Gli interventi saranno di volta in volta pianificati con il Servizio veterinario ASL e comunicati al Comune.

Le gabbie di cattura utilizzate dall'Associazione saranno chiaramente identificate mediante piastrina metallica recanti la scritta: "GABBIA A TRAPPOLA PER IL CONTROLLO DELLE COLONIE FELINE - Legge Regionale 34/1997 " e un numero di matricola.

I soci o volontari che si occupano delle colonie feline censite nel Comune, saranno dotati se richiesto dal Comune, di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 4 – Collaborazione con altre Associazioni

Nella gestione delle colonie feline e quant'altro attinente i gatti non di proprietà, l'Associazione potrà collaborare con altre Associazioni presenti sul territorio che condividono i medesimi scopi sociali.

Art. 5 – Compiti del Comune

Il Comune si impegna a:

a) Informare i cittadini che censiscono le colonie feline sulla possibilità di avvalersi del supporto dell'Associazione, fornendo i recapiti telefonici.

b) Informare l'Associazione delle nuove colonie feline presenti sul territorio di cui si ha notizia, indicando, nel rispetto della legge sulla privacy, il referente della colonia ed i relativi recapiti.

c) Intervenire, su richiesta motivata e qualora se ne presentasse la necessità, per arginare azioni di disturbo delle colonie feline.

d) Patrocinare eventuali iniziative volte alla raccolta di fondi a favore dell'Associazione.

e) Sensibilizzare i cittadini con opuscoli o serate informative per le finalità previste dalla convenzione.

Art. 6 – Personale

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare soci volontari e a collaborare con i cittadini referenti delle colonie.

A.P.

Via L. Cadorna, 9 - 04026 Minturno (LT)

Tel. +39 0771 660046

www.comune.minturno.lt.it

email: a.dinardo@comune.minturno.lt.it

pec: polizialocale.minturno@legalmail.it

L'Associazione garantisce che i soci inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, contro malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della L.226/91.

Art. 7 – Contributo

a) Per lo svolgimento delle attività l'Amministrazione Comunale riconoscerà un contributo economico nella misura di € 5.000,00 annue per lo svolgimento delle attività della convenzione comprensive anche della spesa per le sterilizzazioni presso ambulatori privati convenzionati con l'associazione per le ipotesi eccezionali di indisponibilità del canile sanitario e gatti particolarmente problematici ;

b) L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'organizzazione l'esecuzione di ulteriori attività che si rendessero necessarie in materia di tutela del randagismo felino e controllo del territorio.

Le attività aggiuntive verranno svolte a fronte di un rimborso spese preventivamente concordato tra le parti.

d) L'associazione potrà richiedere il contributo dietro presentazione della documentazione giustificativa con cadenza quadrimestrale o semestrale.

Art. 8 – Osservanza della vigente normativa e responsabilità.

a) L'organizzazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare ai propri soci o al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali ed in particolare le norme di cui alla L. 14.08.91, n. 281, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.

b) L'organizzazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'Ausl di riferimento riterrà di impartire.

c) L'organizzazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e si obbliga ad adottare ed utilizzare eventuali DPI.

d) Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti, gli operatori e i soci), a persone o a cose in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell'organizzazione.

Art. 9 – Durata e rescissione

La presente convenzione ha validità per 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad un nuovo convenzionamento; l'organizzazione, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, ad eventuale altro soggetto.

E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione ovvero su proposta dell'organizzazione, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi come definiti all'art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza.

Il Comune e l'Associazione possono risolvere la presente convenzione in ogni momento nei termini di 60gg, previa diffida da inviarsi a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, per provata inadempienza da parte della controparte degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.

A.P.

Via L. Cadorna, 9 - 04026 Minturno (LT)

Tel. +39 0771 660046

www.comune.minturno.lt.it

email: a.dinardo@comune.minturno.lt.it

pec: poliziale.minturno@legalmail.it

Art. 10 – Esenzione spese contrattuali

Il presente contratto è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 266/91, in quanto l'Associazione è iscritta al registro del volontariato.

Art. 11 – Controversie

al caso di divergenze circa l'interpretazione dei contenuti della convenzione, delle modalità di esecuzione della stessa e delle cause di risoluzione per le controversie che insorgessero tra il Comune e l'Associazione è competente il Foro di Cassino.

Art. 12 – Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice originale, verrà registrata in caso d'uso.
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti, usi e consuetudini.